

PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO. IN VIA ARCHIMEDE 7 DI PROPRIETA' SEMP S.R.L. IN VARIANTE AL PGT AI SENSI DEGLI ARTT. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E 97 DELLA L.R. 12/2005

SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

ai sensi dell'art. 97, comma 5 bis, della L.R. 12/2005

SEMP S.r.l., con sede in Pero, via Archimede n. 7, C.F. 04130790159, in persona del legale rappresentate signor Marco Sommaruga, che qui rappresenta la società avendone i relativi poteri, di seguito detta anche solo "la Società" o "l'Operatore";

Premesso che

- SEMP S.r.l. ha la giuridica disponibilità, in comune di Pero, degli immobili situati lungo la via Archimede e la via Galileo Galilei, meglio individuati nella tavola D.RT.01.1, (Lotti A e B) aventi superficie complessiva di mq 21.101,78;
- il Lotto B ricade in "Zona B/P - tessuto urbano consolidato produttivo" del vigente PGT ed ospita l'insediamento produttivo esistente; il Lotto A è, invece, classificato dal PGT tra le "Aree non soggette a trasformazione";
- avendo necessità di procedere all'ampliamento dell'attività in essere, non risultando il compendio esistente più sufficiente alle esigenze dell'attività produttiva e non avendo rilevato altri siti idonei nel territorio comunale, anche per l'elevata specializzazione dei processi produttivi, in data 4 agosto 2015 SEMP S.r.l. depositava istanza di valutazione preliminare (Prot. 11639) per l'ampliamento del proprio insediamento produttivo, ai fini dell'adozione della successiva variante al PGT;
- la Giunta comunale, con successiva deliberazione n. 110 del 10 agosto 2015, previa disamina e valutazione della documentazione prodotta, forniva primi indirizzi agli uffici ai fini dell'attivazione della procedura di variante urbanistica;
- con Prot. 17908 del 03-12-2015 SEMP S.r.l. depositava la relativa istanza di permesso di costruire, recependo gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, chiedendo contestualmente l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 97, l.reg. 12/2005;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10-02-2016 è stato dato avvio al procedimento di Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.) in variante al P.G.T., (disciplinato dagli artt. 8 del D.P.R. 160/2010 e 97 della L.R. 12/2005) e al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e della D.G.R. 761/2010 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS";

- con Disposizione n. 177 del 07-07-2016 dell'Autorità Competente per la V.A.S., Arch. Chiara Veronelli del Comune di Pero, è stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., disponendo l'assoggettabilità alla V.A.S. della proposta e l'adeguamento della stessa alle prescrizioni degli enti partecipanti al procedimento;
- con Disposizione n. 41 del 10-02-2017 dell'Autorità Competente per la V.A.S., d'intesa con l'Autorità Procedente si è conclusa la procedura di V.A.S.;
- con nota Prot. 6174 del 10-04-2017 è stata convocata la Conferenza di servizi del SUAP;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28-06-2017 sono stati approvati gli indirizzi per la definizione delle obbligazioni a carico del proponente, sia per quanto attiene alle opere a scomputo, sia in termini di impegni aggiuntivi, con la finalità di prevedere ulteriori interventi di mitigazione/compensazione rispetto a quelli già previsti dalle leggi in materia (L.r. 8/76 e della DGR 675/2005);
- ai sensi dell'art. 97, comma 5 bis, della Legge Regionale 12/2005, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;
- con prot. n. 12512 del 14-07-2017 sono stati depositati gli elaborati progettuali aggiornati; con successivo prot. n. 12578 del 14-07-2017 è stato depositato atto unilaterale d'obbligo;
- con Disposizione Dirigenziale n. 252 del 14-07-2017 è stata chiusa con esito positivo la Conferenza di Servizi del SUAP, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della Legge 241/1990, con prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva o in corso d'opera;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30-08-2017 sono stati modificati gli indirizzi per la definizione delle obbligazioni a carico del proponente;
- successivamente è stato depositato il presente atto unilaterale d'obbligo;

tutto ciò premesso, SEMP S.r.l.

SI OBBLIGA UNILATERALMENTE

nei confronti del Comune di Pero a quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come pure tutti gli allegati ivi richiamati.

Art. 2 – Attuazione del Progetto

1. SEMP S.r.l. si impegna a realizzare, all'interno del Lotto B, l'ampliamento dell'esistente insediamento produttivo, meglio rappresentato nell'allegata tav. A.02 e come risultante dai parametri urbanistici contenuti nell'elaborato D.RT.01.1, della seguente consistenza:

- Superficie fondiaria: mq 12.263,15
- Superficie coperta (Sc) in ampliamento: mq 3.411,49
- Superficie coperta (Sc) complessiva: mq 8.024,49
- Superficie lorda di pavimento (Slp) in ampliamento: 4.003,36
- Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva: mq 10.244,58

2. SEMP S.r.l. si impegna inoltre a realizzare, nel Lotto A, avente Superficie territoriale di mq 8.838,63 e Superficie fondiaria al netto delle cessioni di mq 7.888,63,

i seguenti interventi:

- porzione di fabbricato ad uso deposito aperto al piano terra e parcheggi scoperti a quota + 5,50;
- parcheggi ad uso privato a quota 0,00;
- strada interna di accesso ed uscita sulla via Galileo Galilei;
- porzione a verde piantumato (fascia di mitigazione).

Tenuto conto della normativa inerente la Zona B/P, la quale prevede, per i lotti produttivi, i seguenti indici e parametri:

- Uf: 0,80 mq/mq
- Rc: 60% della Sf
- H: mt 15

la complessiva edificazione che risulterà sulla superficie fondiaria totale di mq 20.151,78 avrà la seguente consistenza:

- Slp: mq 10.244,58 < mq 16.121,42
- Sc: mq 8.024,49 < mq 12.091,06
- Uf: 0,51 < 0,8 mq/mq
- Rc: 40% < 60%
- H: mt 17,30 (oggetto di variante).

3. Alla data di efficacia della variante al PGT, di cui alle premesse, verrà rilasciato il permesso di costruire inerente l'edificazione privata, nel momento in cui SEMP S.r.l. avrà depositato il progetto edilizio completo in ogni parte e lo stesso sia stato verificato sotto ogni profilo dagli uffici comunali competenti; le singole istanze dei permessi di costruire inerenti tutte le opere di urbanizzazione previste nel presente atto, di cui ai successivi artt. 4 e 6, dovranno essere depositate entro la data del rilascio del permesso di costruire inerente la parte privata.

4. Ai sensi dell'art. 97, comma 5 bis, della L.R. 12/2005, SEMP S.r.l. dovrà iniziare i lavori della parte privata entro 9 mesi dal perfezionamento della variante.

Art. 3 – Cessione di aree di uso pubblico

1. A termini del combinato disposto degli articoli 16.3 delle NTA del Piano delle Regole e dell'art. 5 delle NTA del Piano dei Servizi, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico nella zona B/P è pari al 20% della SLP relativa all'ampliamento e, quindi, pari a (mq 4.003,36 x 20%) mq 800,67.

2. In esecuzione delle predette disposizioni, SEMP S.r.l. s'impegna a cedere gratuitamente al Comune di Pero la piena ed esclusiva proprietà (o, a richiesta della stessa, a subordinare all'uso pubblico) l'area indicata con specifica campitura in colore giallo nell'allegata tav. A.06, avente estensione di mq 836,15 (> 800,67) da destinarsi a verde piantumato, nonché, area per urbanizzazione primaria di mq 113,85 da destinare a strada, per un totale complessivo di mq 950,00.

3. La società dichiara con il presente atto che le aree offerte in cessione (o che saranno subordinate all'uso pubblico) sono di sua piena e libera proprietà e che esse non sono gravate da vincoli, servitù, contratti con terzi e da nessun altro onere, anche non evidente.

4. Le aree sopra indicate verranno cedute al Comune o subordinate all'uso pubblico entro 60 giorni dal positivo collaudo delle opere ivi previste; a tal fine l'Operatore si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le necessarie operazioni di frazionamento, accatastamento e stipula dei relativi atti di identificazione catastale

nonché volturazione all’Agenzia del Territorio, di tutti le aree oggetto di impegno di cessione/asservimento ad uso pubblico con il presente atto.

Art. 4 – Contributo di costruzione e opere di urbanizzazione a scomputo.

1. A termini dell’art. 43 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della deliberazione di CC n. 11 del 21.3.2011, il titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento privato comporta la corresponsione del contributo di costruzione pari ad € 252.211,68, così risultante:

- per l’urbanizzazione primaria:	mq 4.003,36 x € 30,00/mq	= €	120.100,80
- per l’urbanizzazione secondaria:	mq 4.003,36 x € 24,00./mq	= €	96.080,64
- per smaltimento rifiuti:	mq 4.003,36 x € 9,00./mq	= €	36.030,24

TOTALE = € 252.211,68

Trattandosi d’intervento volto alla realizzazione di edificio industriale, il contributo rapportato al costo di costruzione non è dovuto.

2. Come previsto dall’art. 45 della richiamata L.R. 12/2005, SEMP S.r.l. realizzerà, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti pari ad € 216.181,44, le seguenti opere di urbanizzazione per un costo complessivo di circa € 219.441,33:

2.1. riqualificazione di tratto di via Galilei mediante sistemazione del manto stradale, realizzazione di marciapiede e aiuola spartitraffico, integrazione della pubblica illuminazione e realizzazione dei sottoservizi a rete, per un importo stimato in € 124.641,10;

2.2. percorsi ciclopeditoni nell’area verde di via Figino tra il parcheggio e le scuole, per un importo stimato in € 94.800,23 (per un totale di circa 415 metri lineari).

3. Le opere indicate al precedente punto 2.1 risultano tassativamente rappresentate nella tav. A.06 e analiticamente descritte nel computo metrico estimativo (doc. D.RT.03 “Opere di Urbanizzazione Primaria – Computo Metrico Estimativo”); le opere di cui al punto 2.2. sono pure tassativamente rappresentate negli elaborati D.RT.05.1 e 05.2.

4. Poiché il costo presunto delle opere, come risultante dal computo metrico estimativo, è superiore all’ammontare degli oneri di urbanizzazione indicato al punto 1 del presente articolo, SEMP S.r.l. s’impegna a versare all’amministrazione comunale l’importo dovuto per i soli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti, pari ad € 36.030,24, alle scadenze che saranno concordate tra le parti, in applicazione dei criteri di rateizzazione approvati dal Comune o, in ogni caso, in applicazione dell’art. 16, TU 380/2001.

5. In ogni caso, la verifica di adeguatezza del costo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti verrà definitivamente effettuata in fase di collaudo delle opere sulla base delle risultanze dei computi metrici estimativi - redatti con riferimento al Prezziario della Camera di Commercio di Milano anno 2017 – 1° trimestre , in subordine per le voci ivi non contenute, con riferimento al Listino del Comune di Milano anno 2017 e in ulteriore subordine, con riferimento al Prezziario Assoverde 2015/2017 - presentati unitamente ai progetti esecutivi approvati dal Comune. Ove il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, valutato con i prezzi utilizzati per il computo metrico estimativo di dettaglio allegato ai predetti progetti esecutivi, risultasse inferiore a quanto complessivamente dovuto, l'Operatore dovrà corrispondere al Comune il relativo ulteriore conguaglio, entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal Comune. Qualora la realizzazione delle opere comportasse - sulla base dei costi stimati dai progetti esecutivi - un costo maggiore di quello complessivo di cui al precedente comma 2, tale maggior costo resterà interamente a carico dell'Operatore.

Art. 5. Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi regionali n. 31/2008 e n. 12/2005.

1. SEMP S.r.l. s'impegna a provvedere, in ottemperanza alla vigente normativa e, in particolare, all'art. 43 e segg. della l.reg. n. 31/2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*) ad esclusiva propria cura e spese, a compensare la trasformazione dell'area boscata esistente in nuova area produttiva, mediante la realizzazione delle seguenti opere:

- forestazione urbana in parte dell'area verde di via Galilei (parco "Sirec");
- forestazione urbana in parte delle aree a verde nella frazione di Cerchiate.

2. Le opere di cui al precedente punto 1 risultano analiticamente descritte nel computo metrico estimativo (doc. D.RT.04). Qualora l'amministrazione dovesse richiedere opere di costo maggiore rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo, esse s'intenderanno integralmente a carico della amministrazione stessa.

3. In applicazione dell'art. 43, comma 2bis, della l.reg. 12/2005 e per le finalità ivi previste, SEMP S.r.l. corrisponderà al Comune l'importo di € 3.621,26 quale incremento del 5% del contributo di costruzione relativo alla procedura SUAP 2009, calcolato in misura proporzionale all'incidenza percentuale dell'area agricola nello stato di fatto rispetto alla superficie territoriale, pari al 50% di quest'ultima.

4. Con riferimento all'applicazione del medesimo art. 43, comma 2bis della l.reg. 12/2005, SEMP S.r.l. corrisponderà al Comune l'ulteriore importo di € 5.296,44, pari al 5% del contributo di costruzione relativo alla procedura SUAP in essere, calcolato in misura proporzionale all'incidenza percentuale dell'area agricola nello stato di fatto rispetto alla superficie territoriale complessiva, pari al 42% di quest'ultima.

5. Gli importi indicati ai precedenti punti 3 e 4 e pari complessivamente ad €8.917,70, saranno corrisposti da SEMP S.r.l. al Comune alle scadenze che saranno concordate tra le parti, in applicazione dei criteri di rateizzazione approvati dal Comune o, in ogni caso, in applicazione dell'art. 16, TU 380/2001.

Art. 6. Ulteriori oneri a carico di SEMP S.r.l.

1. SEMP S.r.l. con il presente atto s'impegna altresì ad eseguire:

1.1. la manutenzione straordinaria del parco "Sirec" di via Galilei fino a concorrenza dell'importo di € 45.750,00;

1.2. la manutenzione ordinaria del medesimo parco per una durata di 5 anni ed un importo indicativamente previsto pari ad € 20.050,80/anno, fino a concorrenza della somma complessiva di € 100.254,00;

1.3. opere aggiuntive per € 9.056,34 ad integrazione delle risorse destinate ai percorsi ciclopedonali di via Figino di cui al punto 2.2 dell'art. 4 del presente atto, da concordare con il Comune di Pero in corso di progettazione esecutiva.

2. Le opere di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 del presente articolo risultano analiticamente descritte nei computi metrici estimativi (doc. D.RT.06.1, D.RT.06.2 e D.RT.07), mentre le opere di cui al punto 1.3 saranno computate in sede di progettazione esecutiva.

3. Una volta effettuate le opere e gli interventi descritti al punto 1 e raggiunti gli importi ivi indicati (pari a complessivi € 155.060,34) SEMP S.r.l. non sarà più tenuta ad effettuare alcuna ulteriore opera od intervento a propria cura e spesa, che spetteranno quindi al Comune.

Art. 7. Prescrizioni in merito all'esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4 e 6 saranno eseguite in conformità alle disposizioni dettate dalle norme di cui alla Parte II del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei seguenti principi:

- l'Operatore si farà comunque carico di tutti i costi relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, al collaudo delle opere; tali costi si considerano aggiuntivi e non verranno in alcun modo considerati ai fini della verifica finale dei costi;
- l'Operatore terrà manlevata l'Amministrazione comunale da tutte le vicende concernenti l'esecuzione dei contratti d'appalto, ivi comprese le domande risarcitorie e/o di riconoscimento di maggiori compensi per l'attuazione delle

opere di cui al presente atto, eccezion fatta per eventuali domande risarcitorie derivanti da fatto, atto o comportamento colposo del Comune.

2. L'Operatore dovrà altresì procedere, a proprie cura e spese, a far eseguire gli allacciamenti dell'intervento privato a tutte le reti dei sottoservizi di cui all'art. 44, comma 14, L.R. n. 12/2005.

3. Le opere di urbanizzazione verranno comunque realizzate in conformità ai progetti esecutivi ed ai relativi computi metrici stimativi che saranno predisposti dall'Operatore e saranno approvati dall'Amministrazione comunale. E' facoltà del Comune richiedere modifiche in corso d'opera delle opere di urbanizzazione a scomputo che non incidano sul costo totale delle stesse. Tuttavia, nel caso in cui le modifiche si rendessero assolutamente necessarie ed indispensabili per ragioni tecnico-progettuali e/o per imprevisti, le stesse potranno essere imposte all'Operatore purché non vadano ad aumentare il costo totale delle opere in misura superiore al 5% del valore stimato.

4. Le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione/asservimento al Comune di Pero e le altre aree pubbliche ove sono previste in tutto o in parte tali opere, sono messe gratuitamente a disposizione della Società per l'esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le connesse esigenze di cantiere fino al momento della loro completa esecuzione e del collaudo secondo quanto previsto al successivo art. 9.

5. Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a disposizione della Società, tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti responsabilità, comprese quelle relative alla custodia e manutenzione nei riguardi di chiunque, rimarranno a carico della Società stessa.

Art. 8 – Garanzia fideiussoria

1. A garanzia dell'integrale ed esatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto SEMP s.r.l. consegnerà al Comune, prima del rilascio del Permesso di costruire per l'intervento privato, una o più garanzie fidejussorie in misura pari ad € 274.247,67 pari all'importo complessivo delle opere di urbanizzazione e ulteriori impegni, ad esclusione dell'importo di € 100.254,00 relativo alla manutenzione ordinaria del parco "Sirec", per cui sarà fornita apposita garanzia fidejussoria entro la data di emanazione del certificato di collaudo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del medesimo parco "Sirec". In assenza della prestazione di tali garanzie il titolo abilitativo degli interventi privati non potrà essere rilasciato.

2. Le garanzie o polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate da primari Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione abilitate al rilascio di garanzie in favore di enti pubblici e dovranno essere stipulate con obbligo di automatico rinnovo, con l'esclusione della preventiva escussione del debitore principale e a prima richiesta.

La garanzia sarà successivamente integrata qualora, all'approvazione dei singoli progetti, i relativi computi metrici risultassero superiori a quelli allegati al presente atto per un importo superiore al 10% e fino a concorrenza della maggior somma prevista.

3. Le garanzie di cui sopra è prestata sino all'intervenuto adempimento di tutte le obbligazioni e al rilascio dei relativi certificati di collaudo. Qualora le singole opere venissero collaudate in date diverse, le garanzie saranno ridotte in misura pari all'importo corrispondente al costo presunto delle opere di volta in volta collaudate. In caso di mancata esecuzione delle opere nei termini del relativo titolo edilizio o di quelle ordinate dal collaudatore, il Comune provvederà d'ufficio avvalendosi delle suddette garanzie fidejussorie.

4. SEMP S.r.l. costituirà separata fidejussione assicurativa con la Regione Lombardia a garanzia degli oneri meglio descritti nel documento FP.01.

Art. 9 – Tempistica di realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione

1. Conformemente al disposto dell'art. 97, comma 5bis, della l.reg. 12/2005 e s.m.i., l'attività edilizia dovrà iniziare entro nove mesi dall'efficacia della variante, pena la dichiarazione di decadenza del progetto e della variante urbanistica connessa; entro 90 giorni dal rilascio dei corrispondenti permessi di costruire dovranno essere iniziate tutte le opere di urbanizzazione previste dal presente atto, fatti salvi gli eventuali maggiori termini per quanto attiene la sistemazione delle aree esterne (verde e tratto di via Galilei) in relazione alla particolare ed unitaria esecuzione rispetto all'intervento privato.

2. Le opere di urbanizzazione previste dal presente atto dovranno essere ultimate secondo le seguenti tempistiche:

- le opere di cui all'art. 4 punto 2.1 (riqualificazione tratto di via Galilei) entro la data di ultimazione dell'intervento privato;
- le opere di cui all' art. 4 punto 2.2 (percorsi ciclopedonali nell'area verde di via Figino tra il parcheggio e le scuole) entro 1 anno dall'inizio dei relativi lavori;
- le opere di cui all'art. 6 punto 1.1 (manutenzione straordinaria del parco "Sirec" di via Galilei) entro 6 mesi dall'inizio dei relativi lavori, fatto salvo un maggiore termine esclusivamente per le opere di messa a dimora del verde (piantumazione e semina) che si rendesse necessario in base alla stagionalità.

3. Il periodo di manutenzione ordinaria del parco "Sirec" (5 anni) di cui all' art. 6 punto 1.2 inizierà a partire dal giorno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere di manutenzione straordinaria dello stesso parco.

4. Prima della loro consegna al Comune, le opere saranno sottoposte a collaudo tecnico-amministrativo, che dovrà essere eseguito entro sessanta giorni dalla

comunicazione della fine lavori inviata al Comune stesso da parte del direttore dei lavori. Il collaudo verrà eseguito da un Tecnico nominato dal Comune e la relativa spesa sarà sostenuta da SEMP S.r.l..

5. Qualora il collaudatore rilevi la presenza di opere difformi dal titolo edilizio o inadeguate alla specifica funzione, potrà ordinare a SEMP S.r.l. la loro esecuzione in conformità al titolo o alla regola d'arte, restando i relativi costi integralmente a carico di SEMP S.r.l..

6. La manutenzione delle opere sopra indicate spetterà a SEMP S.r.l. fino al momento dell'eseguito collaudo. Qualora questo non avvenga nei termini sopra indicati, l'onere manutentivo farà carico alla società per ulteriori sessanta giorni, trascorsi i quali essa non sarà più tenuta ad alcun adempimento; conseguentemente il collaudatore non potrà addebitare a SEMP S.r.l. le carenze riscontrate, se connesse con la mancata manutenzione successiva alla scadenza dei termini appena indicati.

Art. 10 – Termini di efficacia e rilascio dell'agibilità

1. Le opere di urbanizzazione primarie funzionali all'intervento privato (riqualificazione tratto di via Galilei e relative sistemazioni a verde) costituiscono il presupposto per il rilascio del certificato di agibilità dell'intervento privato, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del DPR 380/2001.

Art 11 - Valori

1. Tutte le cifre indicate nel presente atto si intendono al netto di IVA e oneri previdenziali.

Art. 12 – Spese

1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione del presente atto d'obbligo, ivi comprese quelle per i frazionamenti delle aree di cessione e per i rogiti notarili, sono a carico di SEMP S.r.l.

In Pero, il 19-09-2017

Semp S.r.l.

Il legale rappresentante
Marco Sommaruga